

ALLEGATO "C" AL NUMERO 20117 DI RACCOLTA

STATUTO A.I.L.

TITOLO I

COSTITUZIONE - SCOPI - SEDE - STRUTTURA

Art.1

È costituita la libera ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI LOMBARDI, anche denominata semplicemente AIL, alla quale possono aderire tutte le realtà imprenditoriali della Lombardia.

L'AIL, associazione indipendente, apolitica, apartitica e senza scopo di lucro, ha la finalità di promuovere e favorire l'attività di impresa provvedendo a porre in essere tutte le iniziative utili a tutelarne gli interessi.

L'AIL intende svolgere un ruolo di rappresentanza degli imprenditori a livello locale e regionale con particolare attenzione ai problemi sociali, sindacali, economici e culturali che direttamente o indirettamente riguardano le imprese della Lombardia.

L'AIL si propone, tra l'altro, di perseguire i seguenti fini:

- stimolare negli imprenditori lo spirito associativo, la consapevolezza della loro funzione etico-sociale e la libera iniziativa di cui l'attività imprenditoriale è precipua espressione
- organizzare e promuovere corsi, seminari, incontri finalizzati allo sviluppo della cultura d'impresa e ad una migliore gestione delle aziende
- promuovere tutte le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi riguardanti l'attività d'impresa
- valorizzare l'azione imprenditoriale con apposite iniziative quali convegni, conferenze, pubblicazioni, dibattiti, e quant'altro si ritiene utile allo scopo
- promuovere incontri, dibattiti e confronti con le istituzioni locali, forze sociali, categorie economiche, sindacali e professionali, con gruppi ed associazioni consimili al fine di migliorare le condizioni per l'attività d'impresa e del territorio su cui operano
- fornire alle aziende ed agli imprenditori associati servizi utili nello svolgimento delle loro attività
- promuovere ed organizzare studi, ricerche e analisi sui temi economici, produttivi e sociali
- provvedere, in collaborazione con aziende, enti e istituzioni, alla rilevazione e all'accertamento dei dati statici più idonei ed efficaci per il conseguimento dei fini statutari
- partecipare, attraverso propri rappresentanti in tutti gli organismi ritenuti importanti per l'attività imprenditoriale e per il territorio
- dare vita a iniziative editoriali e/o alla pubblicazione di un proprio organo d'informazione
- gestire fondi privati e pubblici finalizzati alla informazione, alla formazione e ai servizi alle imprese,

dando vita, all'occorrenza, ad apposite società di servizi
- adempire a tutti i compiti che, di volta in volta,
saranno deliberati dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 2

L'AIL ha sede in Milano alla via Vincenzo Monti n.32.

L'AIL potrà costituire propri uffici, dotarsi di mezzi propri, partecipare alla costituzione e formazione dei consorzi, associazioni di impresa ed altre iniziative compatibili con le finalità associative e statuarie.

TITOLO II

SOCI

Art. 3

Possono aderire all'AIL le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, che esercitano una qualsiasi attività, anche non industriale, nella regione Lombardia.

Art. 4

La richiesta di ammissione a Socio deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme statutarie.

Nella domanda di ammissione l'impresa deve indicare la propria ragione sociale, il legale rappresentante, la sua ubicazione, la natura dell'attività esercitata, il numero dei dipendenti e tutte le necessarie informazioni stabilite dall'Associazione.

Ogni impresa associata può essere rappresentata presso l'AIL da una sola persona appositamente delegata.

L'ammissione all'associazione ha luogo a seguito dell'approvazione del Consiglio, secondo le procedure che il Consiglio medesimo adotterà con apposita delibera.

Art. 5

La domanda di ammissione impegna il Socio al rispetto delle norme statutarie e al pagamento della quota sociale.

L'iscrizione all'AIL si intende rinnovata annualmente in forma tacita, salvo disdetta da effettuare in forma scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale fissata al 31 maggio di ogni anno.

Art. 6

La qualità di Socio si perde:

- per dimissioni
- per cessazione di attività
- per mancato pagamento della quota sociale
- per espulsione.

L'espulsione viene deliberata dal Consiglio, deve essere motivata e comunicata all'interessato tramite lettera.

Art. 7

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci in regola con i versamenti dei conti associativi.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

Gli organi dell'AIL sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- i Vice Presidenti
- i Sindaci Revisori dei Conti

Art. 9

L'Assemblea è composta da tutti i Soci iscritti e in regola con il versamento delle quote sociali.

L'Assemblea è convocata, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci.

L'Assemblea è convocata, in seduta straordinaria, dal Presidente o da chi ne fa le veci, dalla maggioranza qualificata del Consiglio ed anche su richiesta da almeno un terzo dei Soci regolarmente iscritti.

L'Assemblea è convocata in modo formale con una delle seguenti modalità: Mail, PEC, Raccomandata R.R., almeno dieci giorni prima della data fissata e delibera a maggioranza semplice dei votanti presenti.

Spetta all'Assemblea:

- eleggere ogni tre anni il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci dei Conti;
- approvare il bilancio consuntivo del biennio precedente ed approvare il programma di attività per il biennio successivo;
- deliberare lo Statuto e le sue eventuali variazioni;
- determinare l'ammontare annuale delle quote sociali;
- deliberare su quant'altro è sottoposto alla sua discussione da parte del Presidente, dal Consiglio Direttivo oppure da almeno un terzo degli Associati.

Ogni Socio è esclusivo titolare del diritto di partecipare all'Assemblea e non sono ammesse le deleghe di rappresentanza.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo viene eletto, ogni tre anni, dall'Assemblea Generale dei Soci ed è composto da 10 componenti ai quali si aggiunge il Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- viene convocato dal Presidente oppure a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri;
- stabilisce i piani e le azioni dell'Associazione secondo il programma di attività approvato dall'Assemblea dei Soci
- nomina il segretario dell'Associazione e ne determina le condizioni di impiego;
- delibera la propria struttura organizzativa.

In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di Consigliere subentra il primo dei non eletti e, in caso di mancanza di non eletti, il Consiglio sarà integrato, su proposta del Presidente, con i soci in regola con le norme

statutarie.

Art.11

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione.

In caso di impedimento e/o dimissioni, il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti, designato dal Consiglio Direttivo, fino alla scadenza naturale del mandato.

Spetta in particolare al Presidente:

- nominare i Vice Presidenti, scelti nell'ambito del Consiglio;
- intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione;
- convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- costituire un Ufficio di Presidenza avvalendosi anche di componenti esterni al Consiglio e dell'Associazione
- vigilare sul finanziamento dell'Associazione e su tutti gli atti amministrativi;
- curare che sia predisposto il bilancio annuale dell'Associazione;
- esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio sottoponendo la decisione assunta a ratifica del Consiglio alla sua prima riunione;
- promuovere tutte le azioni, anche giudiziarie, a tutela del buon nome e degli interessi dell'Associazione.

Art.12

La carica di Presidente e di Vice Presidente è incompatibile con cariche direttive politiche e con incarichi elettivi pubblici.

In caso di candidature politiche il Presidente, i Vice presidenti ed i Consiglieri devono rassegnare le dimissioni dall'incarico AIL.

Art.13

Le cariche elettive dell'Associazione sono gratuite e debbono essere ricoperte da persone che siano titolari, gerenti, legali rappresentanti delle aziende associate oppure dirigenti appositamente delegati dalle imprese associate.

Le cariche elettive dell'Associazione non sono delegabili.

L'assenza ingiustificata alle riunioni per tre volte consecutive comporta la decadenza della carica.

Art.14

Il Revisore dei Conti i Revisori dei Conti esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui gli Art.2403-2404 e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili.

Essi durano tre anni.

Essi sono invitati alle riunioni del Consiglio al quale possono partecipare senza diritto di voto. Devono inoltre partecipare all'Assemblea dei Soci.

TITOLO IV
SEGRETERIA

Art.15

L'Associazione dispone di una segreteria la quale, sotto la sorveglianza ed il controllo del Presidente e del Consiglio, provvede alla gestione ed al funzionamento dell'Associazione in conformità alle deliberazioni degli organi statutari. La Segreteria è retta dal segretario.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE

Art.16

Il patrimonio sociale è formato:

- dalle quote associative;
- da contributi ed elargizioni in favore del sodalizio;
- da valori, mobili ed immobili, che comunque vengano in possesso dell'Associazione;
- da somme incassate a qualsiasi titolo;
- dagli interessi attivi;
- dalle somme accantonate in attesa del loro utilizzo.

Il patrimonio con ogni suo incremento ed accessione è indivisibile fra i Soci.

In caso di cessazione di rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione né pretendere la quota proporzionale.

Art.17

L'amministrazione del patrimonio e la gestione dei fondi tutti di pertinenza dell'Associazione spetta al Consiglio.

Allo scopo, il Consiglio nomina fra i suoi componenti un Tesoriere che rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio e decade con esso.

Il Tesoriere vigila sulla gestione dell'amministrazione sociale secondo le direttive del Consiglio ed in conformità alle previsioni del bilancio preventivo e riferisce al Consiglio i dati per la redazione del conto consuntivo.

I singoli atti amministrativi dell'Associazione relativi alla erogazione di fondi, al loro incasso ed al loro movimento dovranno essere sottoscritti dal Tesoriere e ratificati dal Presidente.

Le cariche di Tesoriere e Segretario sono cumulabili.

Art.18

L'esercizio finanziario dell'Associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di chiusura deve fedelmente rispecchiare la gestione economico finanziaria dell'Associazione e comprendere anche la gestione dei fondi costituenti l'intero patrimonio sociale.

Il bilancio, sulla base dello schema predisposto dal Presidente, dovrà essere sottoposto alla approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci entro e non oltre il primo semestre di ogni anno.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione del Presidente sull'andamento della gestione sociale.

LIQUIDAZIONE

Art.19

La messa in liquidazione dell'Associazione può essere disposta dall'Assemblea Generale dei Soci.

La deliberazione relativa dovrà essere approvata con la maggioranza dei tre terzi dei voti presenti sempreché rappresentino almeno la metà degli iscritti all'AIL.

Qualora tale maggioranza non fosse raggiunta, sarà convocata una seconda Assemblea nel corso della quale, per la messa in liquidazione dell'Associazione, sarà sufficiente l'approvazione di tre terzi dei presenti.

L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione dell'Associazione dovrà nominare, con la maggioranza di almeno il 51% dei presenti, uno o più liquidatori determinando i compiti ad essi affidati e le modalità della liquidazione.

Durante il periodo della liquidazione rimane in carica il Collegio dei Sindaci.

Al termine della liquidazione dovrà essere riconvocata l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del rendiconto e per la specifica devoluzione del patrimonio netto risultante che, in ogni caso, non potrà essere ripartito fra i Soci.

Firmato: Parolo Enrico Silvio, Alessandro De Cicco Notaio (sigillo)